Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale

nella seduta n. 150 del 14 gennaio 2020

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1997, N. 71

"NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE"

Articolo 1

(Modifica all'articolo 17 della I.r. 71/1997)

L'articolo modifica sia il termine entro il quale il richiedente l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività estrattiva deve versare al comune il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 71/1997 sia la data entro la quale il comune deve versare alla Regione una quota pari al 50 per cento del suddetto contributo prevista per legge (comma 8 dell'articolo 17).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria della modifica introdotta.